



COMUNE DI VALDASTICO
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO,
RICERCA O CONSULENZA.**

(Art. 3 commi 55, 56, 57 della legge 24/12/2007, n. 244)

- Approvato con deliberazione di G.C. n. 11 dell'11.02.2010

Articolo 1 – Oggetto degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi di collaborazione, studio o ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può essere attribuito ove i problemi di pertinenza del comune richiedano conoscenze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implicino conoscenze specifiche che non si possono riscontrare nell'apparato amministrativo.
2. L'affidamento di incarichi esterni è pertanto residuo ed è ammesso soltanto quando ciò sia espressamente previsto da disposizioni normative o regolamentari ed in relazione a prestazioni ed attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali o per temporanea impossibilità di far fronte all'incarico con personale in servizio a causa dell'indifferibilità di altri impegni di lavoro.

Articolo 2 - Tipologia degli incarichi

1. E' possibile il ricorso alle seguenti tipologie di incarichi esterni per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati:
 - a) incarichi di collaborazione: a supporto dell'ordinaria attività corrente dell'amministrazione ovvero per attività straordinarie discrezionalmente individuate/attivate dall'Ente.
 - b) incarichi di studio: sulla base dei parametri indicati dal DPR n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio. Requisito essenziale per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi è la consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i metodi applicati, i risultati e le soluzioni proposte.
 - c) incarichi di ricerca: presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'Amministrazione;
 - d) incarichi di consulenza: richiesta di pareri ad esperti. Tali incarichi non si configurano come supporto all'attività corrente dell'Ente ma consistono in attività meramente rafforzativa/asseverativa della correttezza dell'azione amministrativa corrente in alcune sue parti e/o nel suo complesso, evasa o evadibile dalle risorse umane dell'Ente.

Articolo 3 - Esclusioni

1. Non rientrano fra gli incarichi di studio o ricerca ovvero di consulenza ai sensi del presente regolamento ed in via esemplificativa:
 - a) quelli consistenti in prestazione di servizi in genere con prevalenza del dare sul fare;
 - b) quelli concernenti gli appalti di lavori pubblici e la esternalizzazione di servizi dell'Ente;
 - c) quelli di progettazione in genere in materia di lavori pubblici, urbanistica, cultura, sociale, ed ogni altra tipologia progettuale necessaria all'Ente per il conseguimento dei propri obiettivi;
 - d) quelli volti all'acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri Enti locali e/o pubbliche amministrazioni;
 - e) quelli relativi alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio dell'amministrazione e degli amministratori.

2. Non rientrano fra gli incarichi di collaborazione per attività di supporto all'organizzazione dell'Ente ai sensi del presente regolamento:
 - a) incarichi per prestazioni inerenti lo svolgimento di specifiche attività per l'esercizio delle quali è necessaria ai sensi di legge, l'iscrizione in appositi albi professionali quali il medico competente, il responsabile servizio prevenzione e sicurezza et similia;
 - b) incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria anche integrata, l'urbanistica e il paesaggio, quelli affini di consulenza scientifica e tecnica e gli incarichi di sperimentazione tecnica ed analisi di cui all'allegato IIA sub 12 del codice contratti in quanto appalti di pubblici servizi;
 - c) incarichi di progettazione di lavori pubblici, di coordinamento della sicurezza, di direzione lavori, collaudo, indagini e attività di supporto per i quali vale il codice dei contratti;
 - d) incarichi di consulenza gestionale regolati dal codice dei contratti;
 - e) incarichi di collaborazione presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica;
 - f) incarichi di alta specializzazione di dotazione organica;
 - g) incarichi per prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri enti locali e/o pubbliche amministrazioni in applicazione dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 43 della legge 449/1997;
 - h) incarichi di acquisizione di servizi, anche in economia, normati dal codice contratti e dallo speciale regolamento comunale vigente in materia di acquisizione di servizi in economia.

Articolo 4 - Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi si possono conferire in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - b) il Responsabile del Servizio competente deve avere preliminarmente accertato, secondo le modalità di seguito specificate al comma 3, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e/o avere carattere di straordinarietà, in materie e oggetti rientranti nella competenza dell'Ente stesso; ove per straordinarietà si intendono anche attività che vanno oltre le "ordinarie attività istituzionali dell'ente e che non devono essere esercitate obbligatoriamente e per le quali comunque non esista una struttura a ciò già organizzata altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a), sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione del piano esecutivo di gestione, fatta salva la facoltà della giunta comunale di formulare, nel corso dell'anno, indirizzi specifici per l'attivazione delle collaborazioni regolate dal presente regolamento.
3. Il Responsabile del Servizio competente può accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente di cui alla lettera b) mediante invio di richiesta agli altri responsabili di servizio affinché dagli stessi venga verificato nel termine indicato nella richiesta stessa se tra i dipendenti assegnati esista la professionalità richiesta e se il dipendente in possesso di tale professionalità possa essere messo a disposizione del richiedente per tutto il tempo necessario. L'esito di tale ricognizione deve risultare per iscritto. In mancanza di tale

richiesta, la dichiarazione di inesistenza delle specifiche figure professionali o della temporanea impossibilità di far fronte all'incarico con personale in servizio sarà a completa responsabilità del Responsabile del Servizio competente.

3. Gli incarichi regolati dal presente regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e di adeguata competenza e/o esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere. I candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale) e aver maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, della cultura o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore e/o che siano in possesso di corsi di specializzazione e curriculum formativo professionale che garantisca la professionalità nell'esercizio dell'attività da affidare. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo professionale. Il soggetto cui viene conferito l'incarico deve, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici;
 - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Articolo 5 – Determinazione a contrattare

1. Gli incarichi sono di regola conferiti dal Responsabile del Servizio competente, individuato in base all'assetto organizzativo dell'Ente. Il Responsabile del Servizio competente, al fine di procedere al conferimento di un incarico, è tenuto ad adottare la determinazione a contrattare prevista dall'art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000, con la quale, oltre a dar conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, deve essere approvato l'avviso pubblico o lettera di invito nonché lo schema di convenzione o disciplinare di incarico nel quale devono essere indicati i seguenti elementi essenziali:
- contenuto, natura ed oggetto dell'incarico, cioè la prestazione di natura temporanea ed altamente qualificata che deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - modalità di svolgimento;
 - termine iniziale e finale;
 - compenso, modalità e termini di pagamento;
2. Nella determinazione di affidamento dell'incarico, il Responsabile del Servizio dovrà dare atto di aver verificato che non sussistono motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incarico individuato e all'oggetto dell'incarico.

Articolo 6 – Modalità di scelta del contraente

1. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure di comparazione di curricula professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguite da un eventuale colloquio, ove ritenuto necessario.
2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
 - a) avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente per dieci giorni consecutivi;
 - b) procedura negoziata fra almeno tre soggetti, limitatamente agli incarichi di particolare specificità da motivare adeguatamente. In tale caso viene inviata, ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 3.
3. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato o la lettera di invito contengono:
 - a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
 - b) i requisiti richiesti;
 - c) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale, a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
 - d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
 - e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.
4. Il Responsabile del Servizio competente all'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 2 comma procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i *curricula* professionali, l'esito del colloquio e le eventuali offerte economiche.
5. Nel caso di conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 2, comma 6, le domande di partecipazione alla selezione sono valutate da apposita Commissione, composta dal responsabile del servizio e altri due componenti nominati in sede di approvazione del bando. La commissione procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i *curricula* professionali e l'esito dell'eventuale colloquio. La procedura di selezione si conclude con la predisposizione di una graduatoria finale di merito.
6. Fermo restando quanto previsto sopra, il Responsabile del Servizio competente può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:
 - a) Qualora la spesa complessiva a carico dell'ente sia inferiore a € 20.000,00;
 - b) quando le procedure selettive di cui all'art. 4 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - c) in caso di particolare e comprovata urgenza, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure di cui all'art. 4;
 - d) tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica, artistica, culturale, scientifica o legale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso o perché si tratti di continuazione di precedenti progetti già realizzati e che richiedano una continuità nella gestione, motivata dal Responsabile del Servizio;
 - e) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

- f) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

Articolo 7 – Contratto e gestione dell'incarico.

1. Il Responsabile del Servizio stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa. I contratti devono contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità del contraente;
 - b) l'oggetto della prestazione professionale;
 - c) le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
 - e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
 - f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
 - g) nei casi in cui il professionista individuato opera presso uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'amministrazione e il professionista scelto.

La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e della utilità che l'ente ne ricava. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

2. Il Responsabile del Servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è tenuto, su richiesta del Responsabile del Servizio competente, alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.
3. Non è ammesso il rinnovo del contratto. La proroga del contratto stipulato può avvenire per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare.
4. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge. Il Responsabile del Servizio competente cura:

- a) a pena di inefficacia, la pubblicazione sul sito web del provvedimento di conferimento dell'incarico, completo dell'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;
- b) la comunicazione dell'incarico all'unità organizzativa "Ufficio del Personale", che detiene un archivio di tutti gli incarichi conferiti anche ai fini della comunicazione semestrale da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) le necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti.

Articolo 8 – Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi

1. ai sensi dell'art. 46 comma 3 della Legge n. 133 del 06.08.2008 recante la conversione in legge del D.L. 25.06.2008 n. 112 viene stabilito che il limite massimo di spesa annua per l'attribuzione di incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

Articolo 9 – Norma di rinvio

1. Per quanto non stabilito dal presente regolamento si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti prestazione d'opera, ai sensi degli artt. 2222 e segg. del codice civile.